

E' necessario fare riferimento al DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 2002 (G.U. n. 85 del 11.4.2002) del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI avente oggetto "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1", laddove si prevede che " A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali."

Con circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/2/41655/105/1/2 del 14 maggio 2003, si è precisato che "allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l'utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile."

Col successivo DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2011 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), si è stabilito che "I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'articolo 1. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneità all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilità ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti a quelli di cui all'articolo 1."

Si prevede inoltre che "Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002" (in pratica quelli che con circolare del 14 maggio 2003 si precisava che "allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l'utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile."

Dal 1 aprile 2013 potrà essere utilizzato solamente se conforme al decreto ministeriale 10 maggio 2011.

Quanto al numero degli pneumatici, per quanto poco consigliabile ai fini dell'assetto e tenuta di strada dell'autoveicolo, unica norma applicabile è la normativa comunitaria che prevede l'obbligo di pneumatici uguali per asse. Ne consegue che non è sanzionabile il conducente alla guida di autoveicolo con soli due pneumatici da neve anziché quattro.